

**Motivi e principali argomenti**

La decisione oggetto della presente causa è la stessa della causa T-11/06 Tabacchi/Commissione. Per quanto riguarda la ricorrente, questa decisione riteneva la società Alliance One International solidamente responsabile, nella sua qualità di impresa ultima controllante TRANSCATAB.

A sostegno delle sue pretese, la ricorrente fa valere che la Commissione:

- ha commesso un errore di diritto nel ritenere Alliance One International responsabile della condotta di TRANSCATAB. In particolare, la convenuta non avrebbe rispettato i principi riguardanti l'onere della prova, non avrebbe provato l'influenza esercitata da Alliance One International e, di conseguenza, avrebbe ecceduto il limite del 10 % del fatturato.
- Ha errato nel considerare l'infrazione in questione come molto grave e non come tutt'al più grave, in ragione dell'impatto pressoché nullo dell'accordo sul mercato interessato, sul mercato a valle e sul consumatore, nonché delle ridotte dimensioni del mercato geografico interessato.
- Ha violato i principi di proporzionalità e di parità di trattamento nel determinare un ammontare di base alla sanzione pari a 10 milioni di Euro.
- Avrebbe dovuto distinguere le condotte del periodo 1995-1998 da quelle del periodo successivo e considerare TRANSCATAB responsabile solo con riferimento alle prime. In fatti, nel ritenere la ricorrente responsabile anche dei comportamenti del periodo 1999-2002, la Commissione ha violato il principio di parità di trattamento, nella misura in cui ha riconosciuto alle associazioni l'attenuante di un contesto normativo confuso e non ha applicato la stessa attenuante ai trasformatori.
- Avrebbe violato il principio *non bis in idem* in quanto ha sanzionato TRANSCATAB e gli altri trasformatori una prima volta nella loro qualità di membri dell'Associazione professionale Trasformatori Tabacchi Italiani, e una seconda volta come singoli trasformatori.
- Avrebbe errato nel non considerare applicabile alcuna delle circostanze attenuanti indicate dalla ricorrente, quali la propria collaborazione, la non applicazione degli accordi, l'interruzione degli stessi o l'esistenza di un dubbio ragionevole circa il carattere di infrazione delle condotte.

**Ricorso presentato il 13 febbraio 2006 — Gollnisch/Parlamento****(Causa T-42/06)**

(2006/C 86/73)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

*Ricorrente:* Bruno Gollnisch (Limonest, Francia) [Rappresentante: avv. W. De Saint Just]

*Convenuto:* Parlamento europeo

**Conclusioni del ricorrente**

- annullare la decisione del Parlamento europeo 13 dicembre 2005, recante adozione della relazione n. A6-376/2005;
- attribuire al sig. Gollnisch la somma di EUR 8 000 a titolo di risarcimento del danno morale subito;
- attribuire inoltre al ricorrente la somma di EUR 4 000 per le spese sostenute per la sua difesa legale e per la preparazione del ricorso in esame.

**Motivi e principali argomenti**

Con il ricorso in esame il ricorrente, membro del Parlamento europeo, chiede l'annullamento dell'atto votato dal Parlamento nella sessione plenaria del 13 dicembre 2005 e recante adozione della relazione della commissione giuridica n. A6-376/2005 relativa alle affermazioni rilasciate dal ricorrente nel corso di una conferenza stampa e, di conseguenza alla decisione di non difendere le sue immunità ed i suoi privilegi. Egli chiede inoltre il risarcimento del danno che afferma di avere subito a seguito dell'adozione dell'atto impugnato.

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente fa valere vari motivi vertenti, tra l'altro, sull'illegittimità della forma dell'atto del Parlamento di cui si chiede l'annullamento; sul suo carattere asseritamente in contrasto con principi generali di diritto quali il principio della certezza del diritto e del legittimo affidamento, nonché su vizi di procedura asseritamente commessi in occasione della sua adozione. Egli afferma altresì che l'atto impugnato è contrario alla costante giurisprudenza della commissione degli affari giuridici del Parlamento europeo in materia di libertà di espressione e di *fumus persecutionis* e che esso pregiudica l'indipendenza del deputato in quanto, secondo il ricorrente, gli viene contestato di essere intervenuto nel contesto delle sue attività politiche nazionali ed europee in occasione della conferenza stampa in questione.

---

**Ricorso presentato il 9 febbraio 2006 — Cofira SAC/Commissione**

**(Causa T-43/06)**

(2006/C 86/74)

*Lingua processuale: l'italiano*

**Parti**

*Ricorrente:* Cofira SAC (Roussel Cedex, Francia) [Rappresentanti: Avv. ti Girolamo Addessi, Leonilda Mari, Daniella Magurno]

*Convenuta:* Commissione delle Comunità Europee

**Conclusioni della ricorrente**

- annullare la sanzione comminata alla Cofira SAC;
- comminare la sanzione, in via solidale, a tutte le società nate dalla scissione della Cofira Sepso;
- ridurre l'importo della sanzione;
- condannare la Commissione a sopportare le spese.

**Motivi e principali argomenti**

L'articolo 1 della decisione impugnata specifica che alcune imprese, tra le quali la ricorrente, avrebbero violato le regole comunitarie della concorrenza, nel periodo dal 24.3.1982 al 26.6.2002, partecipando ad accordi e pratiche concertate nel settore dei sacchi in plastica industriali in Belgio, Germania, Spagna, Lussemburgo e nei Paesi Bassi. Tali violazioni, secondo la convenuta, avevano come oggetto la fissazione dei prezzi, la

messa in opera di modelli comuni, il calcolo dei prezzi, la suddivisione dei mercati, l'attribuzione delle quote di vendita, l'allocatione di clienti, di affari e di ordini, la sottomissione concertata ad alcune gare e lo scambio di informazioni individuali.

A sostegno delle sue pretese la ricorrente fa innanzitutto valere che essa non deve essere la destinataria della decisione.

Viene ricordato a questo riguardo che il 27.11.2003, la COFIRA SEPSO, contro di cui, fra altre aziende, si sono rivolte le indagini, veniva scissa in tre società, fra le quali la ricorrente. Pertanto, la COFIRA SAC verrebbe ad esistere successivamente all'avvenimento dei fatti sanzionati dalla Commissione.

La decisione impugnata non indica nemmeno i motivi per cui la sanzione è stata comminata solamente alla ricorrente, allorché tutte le società risultanti dalla scissione della COFIRA SEPSO dovevano rispondere dell'illecito contestato.

La decisione non esprime neanche i parametri con cui l'ammontare della sanzione è stato determinato, dato che la sanzione viene commisurata al fatturato e la ricorrente, all'epoca dei fatti contestati, non aveva fatturato alcuno perché inesistente.

Dall'altro lato, la Commissione non indica gli elementi di fatto attraverso i quali si sarebbe realizzata l'infrazione. Infatti, l'intera decisione sarebbe fondata sulla presunzione che gli incontri tra i rappresentanti delle società corrispondessero, in seguito e di fatto, a un comportamento contrario all'articolo 81 del Trattato, e sulla presunzione che tali pratiche avessero un impatto rilevante sulla concorrenza. Tuttavia, pure accettando gli elementi indicati dalla Commissione, risulterebbe comunque decorso il termine quinquennale di prescrizione.

---

**Ricorso presentato il 14 febbraio 2006 — Commissione/Hellenic Ventures e altre cinque parti**

**(Causa T-44/06)**

(2006/C 86/75)

*Lingua processuale: il greco*

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione delle Comunità europee [Rappresentante: sig.ra Maria Patakia, assistita dall'avv. Spyridon Chatzi-giannis]